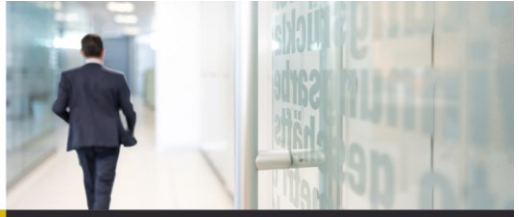

info@lanthaler-berger.it www.lanthaler-berger.it

Circolare 6/2021

Temi:

Nuovi contributi a fondo perduto – Art. 1 1
Fondo sostegno attività economiche chiuse – Art. 2 2
Contributo imprese comuni montani sciistici – Art. 3 2
"Bonus canoni locazione" – Art. 4 2
Riqualificazione/miglioramento alberghi – Art. 7 3
Novità in materia di riscossione – Art. 9 3
Tassazione capital gain start-up innovative – Art. 14 4
Trasformazione DTA su perdite/ACE in crediti d'imposta - Art. 19 co. 1 4
ACE "innovativa" 2021 - Art. 19 4
Credito d'imposta investimenti in beni strumentali – Art. 20 5
Aumento limite annuo crediti compensabili tramite il mod. F24 - Art. 22 5
Crediti d'imposta sanificazione/Acquisto DPI - Art. 32 5
Agevolazioni acquisto prima casa - Art. 64 6

Gentili Clienti,

con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sono entrate in vigore dal 26.05.2021 le disposizioni previste dal c.d. "**Decreto Sostegni-bis**", DL 73/2021, di cui vorremmo informarvi.

Nuovi contributi a fondo perduto – Art. 1

L'art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 2 nuove tipologie di contributo:

1. un contributo a fondo perduto riconosciuto in modo **automatico,** senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già richiesto e ottenuto il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
2. un contributo a fondo perduto, **"alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno: – conseguito ricavi/compensi 2019 non superiori a Euro 10 milioni; e – subìto una riduzione del fatturato/corrispettivi medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020;

Le Aziende, i liberi professionisti ed agricoltori che già ricevono il contributo automatico di cui al punto 1, potranno richiedere eventualmente il contributo "alternativo" di importo più alto di conseguenza al periodo di calcolo modificato. In tal caso, il contributo automatico verrebbe compensato e quindi liquidato per differenza.

I contribuenti che non hanno ricevuto il suddetto contributo ai sensi dell'art. 1 DL 41/2021, ma che soddisfano i requisiti per usufruire del contributo alternativo, hanno ora la possibilità di presentare la prima domanda. Per questi soggetti sono previsti le seguenti percentuali di contributo:

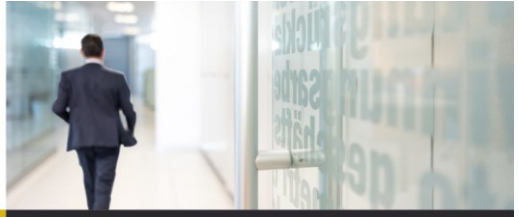

Ricavi/compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a Euro 100.000	60%
superiori a Euro 100.000 e fino a Euro 400.000	50%
superiori a Euro 400.000 e fino a Euro 1.000.000	40%
superiori a Euro 1.000.000 e fino a Euro 5.000.000	30%
superiori a Euro 5.000.000 e fino a Euro 10.000.000	20%

Il contributo dovuto è concesso fino a un massimo di Euro 150.000 e, in alternativa al pagamento diretto tramite bonifico bancario, può essere richiesto anche come credito d'imposta e compensato tramite il modello F24.

Per i nostri clienti interni per i quali teniamo la contabilità: Eseguiremo un controllo del calcolo del contributo a fondo Se le condizioni necessarie dovessero essere soddisfatte, il ns. Studio presenterà la relativa domanda.

Fondo sostegno attività economiche chiuse – Art. 2

Al fine di favorire **la continuità delle attività economiche** per le quali, a seguito delle misure adottate ai sensi degli artt. 1 e 2, DL n. 19/2020, è stata disposta tra l'1.1.2021 e la data di conversione del Decreto in esame la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, è istituito il **"Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse"**, con una dotazione di Euro 100 milioni per il 2021. È demandata al MEF l'individuazione:

- dei beneficiari/ammontare dell'aiuto. La determinazione avviene tenendo conto delle misure di ristoro già adottate nonché dei contributi a fondo perduto concessi dal c.d. "Decreto Sostegni" e dal c.d. "Decreto Sostegni-bis";
- delle modalità di erogazione del beneficio al fine di garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

Contributo imprese comuni montani sciistici – Art. 3

Come previsto dall'art. 2, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", per il 2021, a fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021, è stato istituito un fondo con una dotazione di Euro 700 milioni destinato alla concessione di contributi a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
Ora il fondo è incrementato di Euro 100 milioni per il 2021, per un **totale di Euro 800 milioni.** Tale incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per essere erogato a favore delle **imprese turistiche** di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 79/2011, localizzate nei Comuni **ubicati all'interno di comprensori sciistici.**
Si evidenzia che, ai sensi del citato art. 4, sono **imprese turistiche** quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione/commercializzazione/intermediazione e gestione di prodotti/servizi/infrastrutture e esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad apposti Provvedimenti delle singole Regioni/Province autonome di Trento e Bolzano.

"Bonus canoni locazione" – Art. 4

Tra le misure agevolative introdotte a seguito dell'emergenza COVID-19 è stato previsto il c.d. "bonus canoni di locazioni" riconosciuto a favore dei soggetti che utilizzano immobili non abitativi per l'esercizio dell'attività nella misura del:

- **60% del canone mensile di locazione**/leasing/concessione di immobili ad uso non abitativo;
- **30% del canone** in caso di contratto di **servizi a prestazioni complesse/affitto d'azienda**

Come stabilito dal DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto", per le strutture turistico-ricettive il credito d'imposta relativo all'affitto d'azienda è determinato in misura pari al 50%.

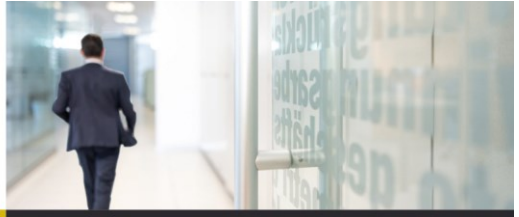

L 'art. 4 del Decreto in esame estende la spettanza del credito d'imposta ad un ulteriore periodo, differenziato a seconda che il beneficiario sia un'impresa turistico ricettiva/agenzia viaggi/tour operator ovvero un'impresa/lavoratore autonomo.

Imprese turistico ricettiva/agenzia viaggi/tour operator

Con la modifica dell'ultimo periodo del comma 5 del citato art. 28 è **differita dal 30.4.2021 al 31.7.2021 la** spettanza del credito d'imposta in esame a favore delle imprese turistico-ricettive/agenzie viaggi/tour operator.

Imprese e lavoratori autonomi

Il decreto prevede il bonus ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021** a favore dei seguenti soggetti:

- esercenti **attività d'impresa/lavoro autonomo**, con ricavi/compensi non superiori a **Euro 15 milioni (in precedenza Euro 5 milioni)** nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente Decreto (ricavi/compensi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Ai locatari esercenti attività economica, il credito spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi **del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021** sia inferiore almeno del **30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Per i soggetti che hanno iniziato **l'attività dall'1.1.2019,** il contributo spetta anche in assenza dei predetti requisiti. Non è pertanto necessario verificare la riduzione del fatturato/corrispettivi medio mensile.

Riqualificazione/miglioramento alberghi – Art. 7

L'art. 79, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto" ha riconosciuto uno specifico credito d'imposta per la riqualificazione/miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10, DL n. 83/2014, nella misura del 65% per i 2 periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).

Con la modifica del citato art. 79, l'agevolazione è **prorogata da 2 a 3 periodi d'imposta** e quindi il credito **spetta anche per il 2022** (per tale anno la dotazione ammonta a Euro 100 milioni).

Si rammenta che tra i possibili beneficiari dell'agevolazione sono ricompresi anche:

- le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
- gli stabilimenti termali di cui all'art. 3, Legge n. 323/2000, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
- le strutture ricettive all'aria aperta.

Novità in materia di riscossione – Art. 9

Le disposizioni in materia di riscossione prevedono:

- la proroga dal 30.4 al 30.6.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento/avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.7.2021 (anziché entro il 31.5), differito al 2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato;
- la sospensione:
  - della notifica di nuove cartelle di pagamento (e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo), afferenti i carichi affidati sia prima dell'inizio del periodo di sospensione, sia durante tale periodo;
  - delle attività di recupero, anche coattivo, dei carichi (avvisi di accertamento esecutivi/avvisi di addebito/atti esecutivi e ruoli/cartelle di pagamento) già scaduti prima del periodo di sospensione, con "congelamento" degli interessi di mora durante la sospensione.

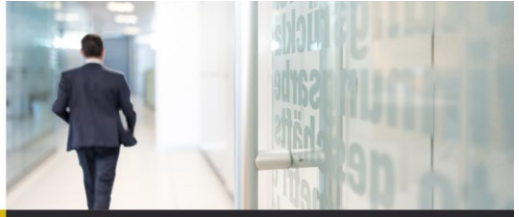

Tassazione capital gain start-up innovative – Art. 14

È prevista **l'esenzione da imposizione** delle **plusvalenze** realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di:

- **start-up innovative** ex art. 25, DL n. 179/2012;
- **PMI innovative** ex art. 4, DL n. 3/2015.

A tal fine, le azioni/quote di partecipazione devono essere:

- acquisite, mediante **sottoscrizione di capitale sociale**, nel **periodo 1.6.2021 - 31.12.2025**;
- possedute **per almeno 3 anni**.

Nell'ambito dell'agevolazione rientrano, le azioni/quote di partecipazione acquistate in start-up innovative ai sensi degli artt. 29 e 29-bis, DL n. 179/2012 e in PMI innovative, ai sensi dell'art. 4, commi 9 e 9-ter, DL n. 3/2015.

Danno diritto all'esenzione **i conferimenti in denaro** iscritti alla voce del **capitale sociale** e della **riserva da sovrapprezzo azioni o quote delle start-up innovative** e delle **PMI innovative**, anche a seguito della **conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione**. È considerato, altresì, conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art. 27, DL n. 179/2012.

Non sono inoltre soggette a imposizione le plusvalenze da cessione di partecipazioni al capitale in:

- società di persone ex art. 5, TUIR escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati;
- società di capitali ed enti ex art 73, comma 1, lett. a) e d), TUIR;

a condizione che:

- le azioni/quote di partecipazione in società commerciali residenti e non residenti siano state acquisite mediante la sottoscrizione di capitale sociale;
- le plusvalenze realizzate siano reinvestite in start-up innovative/PMI innovative, mediante la sottoscrizione di capitale sociale entro il 31.12.2025;
- il reinvestimento avvenga entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza.

L'obbligo di reinvestimento è previsto per le **plusvalenze realizzate**, pertanto, **la sottoscrizione di capitale sociale deve essere fatta in denaro.**

L'agevolazione in esame è applicabile sia alle plusvalenze relative a partecipazioni qualificate, sia a quelle relative a partecipazioni non qualificate.

L'efficacia delle predette disposizioni è subordinata all'autorizzazione UE.

Trasformazione DTA su perdite/ACE in crediti d'imposta - Art. 19 co. 1

L'art. 19 co. 1 del DL 73/2021 estende la facoltà di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 44-*bis* del DL 34/2019 e successive modifiche) **anche in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31.12.2021** (oltre che in relazione a quelle effettuate entro il precedente termine del 31.12.2020).

Valore nominale massimo di computo dei crediti ceduti

Ai fini in esame, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

ACE "innovativa" 2021 - Art. 19

Il "Decreto Sostegni-bis", prevede il rafforzamento dell'ACE disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 550 a 552, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), con applicazione di un coefficiente maggiorato alla variazione in aumento del capitale proprio verificatasi nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

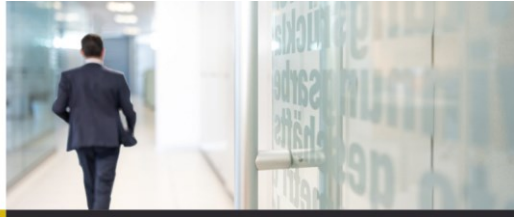

Inoltre, in luogo dell'ordinaria modalità di fruizione dell'agevolazione, in forma di deduzione dal reddito complessivo netto in sede di dichiarazione dei redditi, è ora prevista la possibilità di utilizzare la stessa, quale credito d'imposta, in compensazione nel mod. F24.
L'agevolazione spetta alle società di capitali nonché alle società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria.

La nuova ACE innovativa include inoltre le seguenti modifiche:

- gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta, ossia in generale dall'1.1.2021. Per l'ACE tradizionale gli incrementi rilevano invece da momenti differenziati a seconda della tipologia di incremento (in caso di versamenti si considera la variazione *pro rata temporis* dalla relativa data di effettuazione);
- la variazione in aumento del capitale proprio ai fini del calcolo ACE "rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

Di fatto il rendimento nozionale, ossia l'importo sul quale **applicare il coefficiente del 15%,** corrisponde con la variazione in aumento del capitale proprio senza dover considerare il tetto massimo del relativo patrimonio netto.

Per variazioni oltre il predetto limite di 5 milioni di euro spetta comunque l'ACE "ordinaria", determinata applicando il coefficiente dell'1,3%.

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali – Art. 20

La Finanziaria 2021 ha previsto il riconoscimento di specifici crediti d'imposta, utilizzabili in compensazione nel mod. F24, per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2022.
In particolare l'art. 1, comma 1059 prevede un credito d'imposta in misura del 10% e 6% sull'acquisto di beni strumentali nuovi "generici" ossia diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B, Finanziaria 2017, che può essere utilizzato in **un'unica soluzione dai contribuenti con ricavi/compensi inferiori a Euro 5 milioni,** mentre i contribuenti con ricavi/compensi pari o superiori a tale importo, **devono utilizzare il credito d'imposta in 3 rate annuali**. Ora, con l'aggiunta del nuovo comma 1059-bis la possibilità di utilizzare in **un'unica soluzione tale credito d'imposta** viene estesa anche a tali ultimi soggetti per gli investimenti nei predetti beni materiali "generici" effettuati **nel periodo 16.11.2020 - 31.12.2021**. Si rammenta che l'utilizzo del credito in compensazione è possibile a partire dall'esercizio di entrata in funzione dei beni.

Aumento limite annuo crediti compensabili tramite il mod. F24 - Art. 22

È **aumentato, per il 2021, a Euro 2 milioni** il limite annuo dei crediti d'imposta/contributi compensabili mediante **mod. F24**, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale.

Crediti d'imposta sanificazione/Acquisto DPI - Art. 32

È stato riproposto il c.d. "bonus sanificazione/acquisto DPI" per le spese sostenute nella **sanificazione degli ambienti di lavoro/strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI/ o altri dispositivi di protezione** per la salute di lavoratori e utenti.
Al fine di favorire la riapertura delle attività e l'adozione di misure dirette a contenere/contrastare la diffusione del COVID-19, ai ss. soggetti spetta un **credito d'imposta pari al 30%** delle **spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021** per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e l'acquisto di strumenti di protezione individuale e altri strumenti atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per il COVID-19:

Soggetti beneficiari:

- esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;

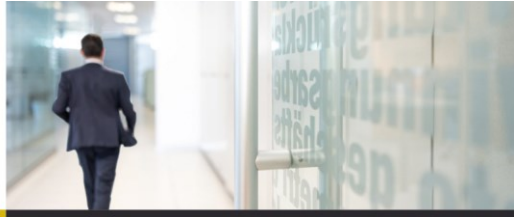

- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale in possesso del di cui all'art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";

Il credito d'imposta in esame spetta **fino ad un massimo di Euro 60.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di Euro 200 milioni per il 2021**. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono demandate ad un apposito Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del predetto limite di spesa (Euro 200 milioni).

Agevolazioni acquisto prima casa - Art. 64

L'art. 64 co. 6-11 del DL 73/2021 prevede una **nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa"** come abitazione, per i soggetti:

- che non hanno ancora compiuto 36 anni di età;
- con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000,00 euro annui.

L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo, nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione degli immobili agevolati.

Per ulteriori informazioni potete rivolgerVi al Vs. consulente.

Il Vs. team di Consulenti

Questa circolare costituisce un'offerta informativa non vincolante e generica. Non sostituisce una consulenza giuridica, fiscale o aziendale. Non siamo responsabili per la correttezza, l'attualità e la completezza delle informazioni.